R.G. N. 186/24 **RD n. 305/26**

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Sassone ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da avv. [OMISSIS], [OMISSIS] del Foro di Bologna con domicilio professionale in [OMISSIS]

avverso la decisione n. 59/24 emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Bologna in data 09.05.2024 e dep. il 09.05.2024, not. il 10.05.2024, che l'ha ritenuto responsabile delle condotte contestate e gli ha applicato la sanzione disciplinare della censura.

Presente il ricorrente, regolarmente citato.

Assente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, regolarmente citato.

Udita la relazione della Consigliera avv. Paola Carello.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo di dichiararsi la prescrizione dell'azione disciplinare per la condotta di cui al primo capo di incolpazione e rigettare il ricorso in ordine alla condotta di cui al secondo capo.

Inteso il ricorrente che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in atti.

FATTO

L'avv. [OMISSIS] impugna l'indicata decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Bologna (di seguito, per brevità, CDD) che ne ha ritenuto la responsabilità disciplinare e gli ha inflitto la sanzione della censura per le violazioni di cui ai seguenti capi di incolpazione:

"Violazione degli artt. 15 e 70 comma 6 del CDF per non aver atteso alla propria attività con diligenza, omettendo di conseguire i crediti richiesti (33 su 60), non ottemperando all'obbligo di formazione ed aggiornamento professionale nel triennio 2014/2016;

violazione degli artt. 15 e 70 comma 6 del CDF per non aver atteso alla propria attività con diligenza, omettendo di conseguire i crediti richiesti (60 su 60), non ottemperando all'obbligo di formazione ed aggiornamento professionale nel triennio 2017/2019 ".

La vicenda trae origine dalla comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna che segnalava al CDD che l'iscritto era rimasto inadempiente rispetto all'obbligo di formazione ed aggiornamento professionale nel triennio 2014-2016 e nel triennio 2017-2019.

Nei confronti dell'avv. [OMISSIS] erano inizialmente aperti due procedimenti (nn. RR 437/2023 e RR 239/2020) che venivano poi riuniti con deliberazione del CDD del 5 febbraio 2024, con successiva approvazione degli indicati capi di incolpazione.

Disposta la citazione a giudizio dell'incolpato, all'udienza del 9 maggio 2024 questi rendeva una dichiarazione con cui illustrava i problemi di natura personale che lo avevano colpito, quali la separazione che lo aveva costretto a cambiare casa e studio per due volte; le suddette circostanze gli avevano impedito di recuperare la documentazione attestante la partecipazione ai corsi di formazione.

Con provvedimento del 9 maggio 2024, il CDD di Bologna dichiarava l'avv. [OMISSIS] responsabile delle condotte illecite contestate e, per l'effetto, applicava la sanzione disciplinare della censura.

Avverso la decisione, l'iscritto propone impugnazione, chiedendo al Consiglio nazionale, in via principale, di dichiarare nulla la pronuncia impugnata per motivazione apparente/omessa/illogica/inesistente e, conseguentemente dichiarare nulla la sanzione della censura irrogata; in via subordinata di annullare ovvero revocare la decisione impugnata e, quindi, annullare ovvero revocare la sanzione della censura irrogata

Il ricorso è fondato su due motivi. Con il primo (nullità della decisione per motivazione apparente/omessa/illogica/inesistente) il ricorrente censura la decisione del CDD, deducendo la mancanza dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, nonché la mancata indicazione delle prove sulle quali il CDD ha fondato il proprio convincimento e delle argomentazioni poste a base della determinazione adottata. Secondo il ricorrente la decisione sarebbe corredata da una motivazione apparente e da argomentazioni apodittiche, non correlate alla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici al rapporto in contestazione.

Con il secondo motivo di ricorso è censurata la decisione del CDD, poiché non avrebbe tenuto conto dei problemi di natura personale subiti dal ricorrente. L'avvocato sostiene che, nel triennio 2014-2017, aveva vissuto una separazione dalla coniuge che lo aveva costretto ad affrontare due traslochi della propria abitazione e a cambiare contemporaneamente l'ubicazione dello studio. Tali circostanze avrebbero determinato la difficoltà di reperire tutti gli attestati cartacei, con la conseguente impossibilità di dimostrare la corretta esecuzione degli obblighi formativi per i periodi oggetto di censura; a conferma di quanto affermato, il ricorrente ha prodotto quattro attestazioni, a suo dire reperite dopo l'emissione della decisione del CDD.

DIRITTO

Preliminarmente va affrontata, per la sua priorità logico-giuridica e stante il suo carattere impediente ed assorbente, la questione della prescrizione dell'azione disciplinare, che - considerata in ogni caso la sua rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia quale è l'ordine professionale (sent. C.N.F. 25 marzo 2023 n. 40 e in sede di legittimità, sent. Cass., SS.UU., 19 giugno 2023 n. 17496) – è stata oggetto di conclusioni da parte del P.G..

La fattispecie oggetto di giudizio è pacificamente regolata, *ratione temporis*, dall'art. 56 della l. 31.12.2012 n. 247, posto che entrambe le condotte censurate di violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) costituiscono illeciti omissivi a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell'ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025).

Per il triennio 2014-2016, considerato nel primo capo dell'incolpazione, l'illecito disciplinare deve essere ritenuto consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorre il termine di

prescrizione dell'azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012. Consegue che l'azione disciplinare, pur considerando gli eventi interruttivi, risulta prescritta alla fine del mese di giugno 2024, a mente del terzo comma dell'art. 56 della l. 31.12.2012 n. 247.

Per il triennio 2017-2019, considerato nel secondo capo dell'incolpazione, l'illecito disciplinare deve essere ritenuto consumato il 31 dicembre 2019 e pertanto, ad oggi non è ancora decorso il termine prescrizionale di sette anni e mezzo indicato nell'art. 56 citato.

L'accertata prescrizione dell'azione disciplinare in ordine alla condotta riportata nel primo capo dell'incolpazione, determina il Collegio a valutare le doglianze espresse nel ricorso con riferimento al residuo capo (triennio 2017/2019).

Nel primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la decisione sarebbe nulla in quanto corredata da una motivazione apparente e da argomentazioni apodittiche, non correlate alla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici al rapporto in contestazione.

Il Collegio rileva che, per giurisprudenza costante, la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione impugnata, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie; il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali (da ultimo, C.N.F. sentenza n. 349 del 17 novembre 2025).

Nella propria decisione, il CDD chiarisce che, con riferimento al periodo 2017-2019, l'omesso conseguimento di tutti i crediti previsti risulta dalla mancanza delle dovute attestazioni e che le stesse dichiarazioni dell'incolpato non portano ad escludere la rilevanza disciplinare della condotta omissiva. In sede dibattimentale, infatti, l'incolpato aveva con proprie dichiarazioni riconosciuto di non aver documentato il raggiungimento del numero minimo dei crediti formativi necessari, poiché a causa dei problemi personali e di trasferimento dello studio professionale non aveva raccolto la documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo di formazione, che, precisava, *"credo di avere rispettato*".

Non è corretto ritenere, come sostiene il ricorrente, che la motivazione della decisione impugnata sia apparente, o omessa, o illogica, o inesistente, dal momento che il CDD, seppur in forma sintetica, ha esposto i fatti emersi dal procedimento e posti alla base della valutazione di rilevanza disciplinare ed ha reso intelligibili le ragioni logico-giuridiche fondanti l'adozione della pronuncia. Nella motivazione è dato atto della mancanza delle attestazioni

e sono richiamate anche le dichiarazioni rese dall'incolpato con l'esplicita ammissione di non poter documentare il rispetto dell'obbligo.

Ritiene il Collegio, integrando la pronuncia impugnata, che tali dichiarazioni hanno assunto una valenza confessoria determinante ai fini della sussistenza dell'illecito, dal momento che l'assolvimento dell'obbligo formativo è integrato dalla partecipazione effettiva e documentata alle attività formative, ai sensi di quanto disposto dal Reg. C.N.F. n.6/14.

Va ribadito il rilievo importante che tra i principi deontologici assume quello previsto all'art.15 c.d.f., strettamente collegato al dovere, imprescindibile, di competenza; è fondamentale dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le proprie conoscenze, al fine di poter esprimere costantemente un livello professionale adeguato alla società in cui opera e ai servizi richiesti.

E' la legge professionale n. 247 del 2012 che dispone all'art.11 che *«l'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia».*

In un ordinamento in costante evoluzione, l'aggiornamento non è un adempimento formale, ma un dovere sostanziale che va assolto attraverso una partecipazione effettiva e documentata, anche per consentire al COA di poter adempiere alla funzione istituzionale di sovraintendere e coordinare nella propria circoscrizione l'attività di formazione continua, vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti.

Le caratteristiche dell'adempimento di un così importante dovere dell'avvocato, portano a disattendere anche il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente censura la decisione del CDD, per non aver tenuto conto dei problemi di natura personale subiti nel triennio 2014-2017 e dei due traslochi dello studio, che hanno impedito il rinvenimento di tutti gli attestati che dimostravano la corretta esecuzione degli obblighi formativi per i periodi contestati. Il ricorrente ha allega al ricorso quattro attestazioni dell'anno 2018 reperite dopo l'emissione della decisione del CDD che comprovano solo il conseguimento di circa una decina di crediti formativi accreditati dall'Ordine di Bologna.

Ritiene il Collegio che le descritte caratteristiche di adempimento dell'obbligo formativo impediscano di poter escludere la rilevanza disciplinare della condotta, dal momento che le dedotte condizioni di difficoltà personali vengono riferite al triennio precedente rispetto a quello in esame (2017-2019) e restano, anche nel procedimento di impugnazione, meramente affermate e prive di ogni riscontro documentale o probatorio.

Ristretta la responsabilità disciplinare alla condotta di cui al secondo capo di incolpazione, in conseguenza dell'accertata prescrizione dell'azione disciplinare per il primo capo, e considerato che il ricorrente ha prodotto documentazione comprovante il parziale conseguimento di crediti per l'anno 2018, si ritiene di poter procedere alla revisione della sanzione complessivamente applicata dal CDD.

Tenuto conto dei criteri dettati negli artt. 21 e 22 c.d.f.. e della circostanza che la condotta dell'incolpato, oltre il principio sancito nell'art.15 c.d.f., ha violato nello specifico il dovere riconducibile a quello di cui al comma 6 dell'art. 70 c.d.f. (che prevede la sanzione edittale dell'avvertimento), il Collegio ritiene proporzionata l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento, per essere i crediti documentati per il periodo 2017-2019 in numero esiguo rispetto a quelli richiesti per il triennio.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense,

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare in relazione alla condotta contestata all'iscritto nel primo capo di incolpazione;

rigetta il ricorso in relazione al secondo capo di incolpazione e ridetermina la sanzione disciplinare nell'avvertimento.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 16 aprile 2026.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 9 luglio 2026.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà